

COPIA CONFORME

N.82723 del Repertorio

N.22942 della Raccolta

REGISTRATO A

Termoli

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL 21/03/2019

Repubblica Italiana

AL N°796/1T

Il quattordici marzo duemiladiciannove, in Termoli, nel mio studio in via XX Settembre n.28, alle ore dieci e trenta,

Il 14 marzo 2019

innanzi a me dott.Vincenzo GRECO, Notaio con sede in Termoli, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,

si è costituito il signor:

- avv. Angelo MAROLLA, nato a Termoli il 23 aprile 1949 ed ivi domiciliato, in via dei Gerani n.10.

Io Notaio sono certo della identità personale del costituito, il quale mi richiede di ricevere questo atto, con cui, premesso di essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente "Fondazione Opera Serena", con sede in Termoli, in via Napoli n.1, (C.F. e P.IVA n.91000350701, già iscritta presso la cancelleria del Tribunale di Campobasso al n.159 del registro delle persone giuridiche ed oggi iscritta presso la Regione Molise), riconosciuta Ente Morale con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n.1829 del 23 ottobre 1979, costituita con atto ricevuto dal Notaio Giuseppe Macchiagodena di Termoli in data 13 settembre 1979, reg.to ivi il 27 detti al n.183, mi richiede di verbalizzare in forma pubblica le risultanze dei lavori dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione, convocato a norma di statuto e riunito in questo luogo, giorno ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- "adeguamento dello statuto della Fondazione alle nuove norme portate dalla legislazione sul "terzo settore" ed altre modifiche statutarie; adozione del nuovo testo dello statuto".

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio constato e do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza della riunione lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Angelo Marolla, il quale preliminarmente constata e dà atto:

- che il Consiglio è validamente costituito in forma totalitaria per essere stato convocato a norma dello statuto dell'ente, per esserci la presenza, oltre che di esso Presidente avv. Marolla, di tutti gli altri suoi membri nelle persone dei signori:

* ing. Alessandro RUCCI, nato ad Atesa il 5 aprile 1950, quale delegato del Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino;

* prof.ssa Maria CHIMISSO, nata a Campobasso il 25 agosto 1961, quale delegata del Sindaco di Termoli;

* Antonio GIUDITTA, nato a Termoli il 28 dicembre 1972, quale delegato del Presidente della Provincia di Campobasso;

* Maria Antonietta OCCHIONERO, nata a Ururi il 27 marzo 1962,

quale delegata del Presidente della Conferenza S.Vincenzo de' Paoli;

- che è, inoltre, presente il dott. Antonio DIGATI, nato ad Udine il 15 agosto 1966, quale Segretario;

- che, pertanto, il Consiglio è idoneo a discutere e deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno.

Passando, quindi, alla trattazione di quest'ultimo, il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di modificare lo statuto sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili dettate dalla legge in materia di "terzo settore", introducendo nuovi articoli, sopprimendone altri e per rivisitare nel contempo opportunamente, anche solo sotto il profilo letterale, il testo di norme preesistenti che restano vigenti, con qualche aggiunta, soppressione o modificazione per meglio specificarne il significato o il funzionamento.

Peraltro, il Consiglio nelle riunioni del 22 gennaio 2018 e dell'11 marzo 2019 ha già esaminato e discusso il nuovo testo dello statuto della Fondazione e lo ha già approvato, ritenendo talune parti nuove del suo testo necessarie perchè considerate inderogabili dalla nuova legislazione del "terzo settore" e talaltre opportune, per cui, oggi, con questo verbale intende solo ribadire, alla presenza di me Notaio verbalizzante, l'adozione di detto nuovo testo dello statuto dell'ente.

Esso viene, seduta stante, da me stesso letto al costituito Presidente alla presenza di tutti gli altri partecipanti al Consiglio e, se approvato da questo Consiglio, sarà allegato a questo stesso verbale.

Fatta da me la lettura, il Presidente invita i consiglieri a proporre eventuali nuovi argomenti di discussione sul nuovo testo dello statuto e, ricevendo da ciascuno risposta di averne presa sufficiente conoscenza e di non avere alcunchè di nuovo da proporre in discussione, invita il Consiglio a deliberare sulla sua adozione integrale.

Il Consiglio all'unanimità e con voto palese delibera di approvare il nuovo testo dello statuto della Fondazione.

Il nuovo testo, di cui ho già dato lettura, viene da me Notaio allegato a questo verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno prendendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore undici e quarantaquattro.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto, da me dattiloscritto su quattro facciate di un foglio e da me letto alla presenza degli altri intervenuti all'adunanza al costituito, che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici e cinquanta.

Firmato: Angelo Marolla, Vincenzo Greco Notaio (sigillo).

Copia Conforme all'originale, composta di tre facciate di un foglio, che si rilascia per uso esente da bollo. Termoli, 4

aprile 2019

[Handwritten signature]



STATUTO DELLA FONDAZIONE "OPERA SERENA"

CAPO I - ORIGINE - SCOPO - MEZZI

Art.1 - Finalità

La Fondazione "Opera Serena" con sede in Termoli, alla via Napoli, 1-3, istituita il 13 settembre 1979 nella sede dell'Episcopio, piazza Duomo n.1 con atto del notaio Giuseppe Macchiagodena per iniziativa di S.E. Mons. Vescovo della Diocesi di Termoli - Larino; del Comune di Termoli; della Provincia di Campobasso; della Conferenza "S. Vincenzo de Paoli" di Termoli, persegue, senza scopo di lucro, l'esclusiva finalità di solidarietà sociale mediante la realizzazione in Termoli di una casa di riposo per assicurare assistenza sociale e socio-sanitaria agli anziani. Tale finalità si realizza anche nelle forme di centro diurno per anziani, centro diurno integrato per anziani, comunità alloggio per anziani, residenza protetta socio-sanitaria e residenza sanitaria assistenziale.

La Fondazione non svolge nessuna attività diversa da quelle indicate nel comma precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalle norme in vigore. Tra queste l'assistenza socio-sanitaria, infermieristica, fisioterapica agli ospiti, il soggiorno occasionale e duraturo di anziani e persone in grave stato di disagio fisico, psichico e con disabilità, il ricovero e l'assistenza a persone anziane anche provenienti da altri comuni d'Italia e dall'estero a causa di azioni belliche, persecuzioni politiche, discriminazioni razziali, il cui soggiorno in Italia è autorizzato dalle autorità governative e giudiziarie.

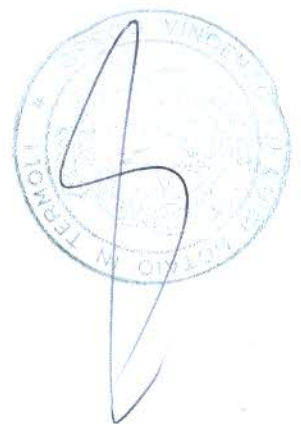
Al fine del raggiungimento degli scopi di solidarietà sociale e di assistenza agli anziani, la Fondazione può instaurare rapporti con associazioni ed enti presenti sul territorio, che svolgano attività culturali, sociali ed artistiche nei vari campi, permettendo così un collegamento ed un'apertura tra la "Casa di riposo" e la società civile.

La Fondazione farà uso della denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS) - e pertanto è soggetta alle norme di cui al Decreto Legislativo n.460 del 4.12.1997 - fino all'efficacia delle nuove disposizioni fiscali di cui all'art. 104, 2° c., del Codice del Terzo Settore (C.T.S.), e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione farà uso della locuzione "Ente del Terzo Settore (E.T.S.), ai sensi dell'art. 12 C.T.S. successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS: art. 46 lett. g) e per effetto di tale iscrizione.

Art.2 - Scopo e modalità dell'iniziativa

La Fondazione ha lo scopo di provvedere direttamente o anche



a mezzo di convenzione con operatori socio-sanitari o privati di provata competenza ed esperienza al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza degli anziani d'ambo i sessi, preferibilmente autosufficienti, residenti, con ordine di preferenza, nel Comune di Termoli, nei Comuni dell'Ambito sociale di Termoli, nei Comuni della Provincia di Campobasso, negli altri Comuni della Regione Molise e di altre Regioni italiane fino alla capienza. La fondazione svolge la sua attività presso la struttura realizzata in Termoli, via Napoli nn.1-3, denominata Casa di Riposo "Opera Serena" e in eventuali altre sedi che verranno istituite dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei posti, le modalità per l'ammissione ed ogni altra regola riguardante il funzionamento della Casa di Riposo sono definite da apposita convenzione con il soggetto gestore, il Comune di Termoli, la Regione Molise e l'ASREM.

Art.3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili derivanti da lasciti e donazioni descritti in apposito registro da custodirsi nella sede sociale da somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili, mobili, le somme e le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori e da eventuali futuri acquisti deliberati dal Consiglio e previamente autorizzati dalle competenti autorità per il potenziamento del patrimonio della Fondazione, ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale, riservando parte di essi, laddove la disponibilità lo consenta, allo sviluppo dei servizi, nonché per l'elevazione della qualità di vita degli ospiti in rapporto al loro stato di bisogno.

Art.4 - Risorse

Le risorse della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- canone del soggetto gestore;
- contributi di enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni private,
- da ogni altra elargizione di privati cittadini non destinata all'incremento del patrimonio;
- dai contributi regionali nella misura prevista in ragione dell'assistenza prestata e della percentuale di autosufficienza residua certificata dal medico e del PAI.

La retta mensile degli ospiti è oggetto di apposita convenzione con il soggetto gestore.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.5 - Organi di gestione

Sono organi di gestione:

- 1) - Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) - Il Presidente;
- 3) - Il Segretario;
- 4) - Il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai soci fondatori nelle persone di:

- Mons. Vescovo della Diocesi Termoli - Larino o suo delegato all'uopo designato;
- Il Sindaco del Comune di Termoli o suo delegato all'uopo designato;
- Il Presidente della Provincia di Campobasso o suo delegato all'uopo designato;
- Il Presidente della conferenza S. Vincenzo de' Paoli o suo delegato all'uopo designato.

Nel caso in cui il Presidente venisse nominato tra i soci fondatori, il rappresentante all'interno del C.d.A. dovrà essere persona diversa.

Art.6 - Consiglio di Amministrazione - attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione compete deliberare:

- la nomina del Presidente anche al di fuori del proprio seno;
- la nomina del Vice Presidente con mere funzioni vicarie;
- la nomina del Segretario;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'approvazione dei bilanci;
- gli orientamenti programmatici della Fondazione, da approvare entro il 30 novembre di ciascun anno;
- l'adozione degli atti regolamentari relativi al funzionamento della Casa di Riposo ed ogni altro atto non riservato al Presidente a norma del presente statuto;
- tutte le convenzioni che la Fondazione intende stipulare con soggetti esterni.

Le funzioni di consigliere sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I membri eletti a far parte del C.d.A. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art.7 - Convocazioni - Riunioni - Quorum

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in Termoli e nel luogo indicato sull'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla metà dei componenti.

L'avviso è inviato all'indirizzo dei consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, completo dell'o.d.g. della seduta, a mezzo e-mail.

Nel caso di riunione d'urgenza la convocazione può avvenire nel termine di 24 ore.

Il consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno in seduta

ordinaria per l'approvazione degli atti relativi al bilancio consuntivo alle scadenze previste dall'art.13.

Il Consiglio delibera con l'intervento della metà più uno dei consiglieri e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Vescovo.

Tutte le votazioni sono palesi; sono segrete quando si tratta di persone. Delle riunioni del consiglio sarà data contezza mediante redazione di verbale contenente atto deliberativo in formato digitale.

Art.8 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli sovrintende al buon funzionamento della Fondazione; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e provvede alla firma degli atti. Ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone i poteri con atto scritto.

Il Presidente sottopone annualmente al Consiglio di Amministrazione, entro il 30 ottobre, un progetto di iniziative utili al fine di consentire allo stesso Consiglio di redigere ed approvare un programma contenente gli orientamenti programmatici della Fondazione per l'anno successivo.

Il Presidente non ha diritto di voto nel C.d.A.

In caso di sua assenza o impedimento provvede il Vice Presidente, che esercita i poteri vicari.

Il mandato del Presidente e del Vice Presidente ha la durata di un triennio e può essere rinnovato.

Art.9 - Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; provvede all'adozione di tutti gli atti della gestione ordinaria della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve tempo, al Consiglio.

Il Presidente è tenuto a portare a ratifica del C.d.A. tutte le fatture emesse e ricevute dalla Fondazione.

Il Presidente può delegare i rappresentanti degli enti facenti parte del Consiglio di Amministrazione a svolgere atti o incarichi particolari per specifiche materie.

Il compenso del Presidente viene fissato dal C.d.A., di norma, nella stessa delibera di nomina.

Art.10 - Revisore dei Conti

Il Consiglio nomina un revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori contabili, affinché provveda al controllo e al riscontro della regolare tenuta della contabilità e dei libri.

Il mandato ha la durata di un triennio e può essere rinnovato.

Il compenso viene fissato dal C.d.A., di norma, nella stessa delibera di nomina. Il revisore partecipa, senza diritto di

voto, alle riunioni del Consiglio.

Egli assolve alle proprie funzioni secondo le attribuzioni ad esso riservate dalle vigenti disposizioni in materia.

CAPO III - NORME DI AMMINISTRAZIONE

Art.11 - Nomina del Segretario

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del proprio seno.

Il mandato ha la durata di un triennio e può essere rinnovato.

Il compenso viene fissato dal C.d.A., di norma, nella stessa delibera di nomina. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Egli assolve alle proprie funzioni secondo le attribuzioni ad esso riservate dalle vigenti disposizioni in materia, previste dalla legge e dallo Statuto, e cura, in particolare, la tenuta delle scritture contabili e dei libri obbligatori di cui agli artt. 13 e 15 C.T.S.

In caso di affidamento a terzi della gestione della Casa di riposo esercita i compiti di vigilanza e controllo amministrativo nei confronti del soggetto gestore e ne riferisce al Consiglio.

Art.12 - Operazioni contabili

Tutte le operazioni di incasso e di pagamento avvengono tramite transazioni tracciabili. Con deliberazione del Consiglio potrà essere costituito un fondo di cassa per le spese ordinarie e ricorrenti, fissandone i limiti e le modalità di gestione.

Il gestore di questo fondo, individuato nel Segretario, provvederà ai pagamenti e alle riscossioni insieme al Presidente della Fondazione.

Art.13 - Bilanci e tenuta della contabilità - Libri della Fondazione

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I bilanci sono predisposti, con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 C.T.S., dal Presidente e dal Segretario entro i quindici giorni precedenti le scadenze di cui al comma precedente.

Entro i successivi dieci giorni, il Revisore dei Conti provvede ad esaminare i bilanci predisposti dal Presidente e dal Segretario e a trasmetterli al Consiglio di Amministrazione con il proprio parere.

Essendovi coincidenza tra i soci fondatori ed i membri del Consiglio di Amministrazione e non essendovi organi assembleari, l'unico libro della Fondazione è costituito dal libro delle adunanze del C.d.A., adunanze alle quali partecipa, esprimendo il proprio parere, il Revisore dei

Conti. Detto libro è tenuto a cura del Segretario, con la supervisione del Presidente, ed i membri del Consiglio hanno diritto di esaminarlo quando vogliano.

Art.14 - Utilizzazione degli utili e degli avanzi di gestione
La Fondazione non può distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione che debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.15 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, C.T.S., (Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inoltrata con le modalità di cui al citato art. 9. In caso di silenzio, il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

Il presente Statuto sostituisce il precedente adottato il 7 luglio 1998, innanzi al notaio Maria Pantalone Balice, repertorio n.16845, raccolta n.4339.

Per quanto in esso non specificamente previsto si applicano le norme contenute nella vigente legislazione applicabili alle Fondazioni - persone giuridiche private.



Angelo Manti
[Signature]